

R.G. n. 3959/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dottor Mauro Sonego

nel procedimento iscritto al n. 3959 /2014 R.G. promosso con ricorso depositato il
30.12.2014 da

SIGNOR _____, rappresentato e difeso dall'avv. G. VASCELLARI e
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittorio Veneto via L. C. Del Favero n. 19,
giusta delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO
STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA**, rappresentato e difeso dal Presidente di questa,
domiciliato *ex lege* presso la stessa Commissione;

- resistente-

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex
artt. 35 D.del L. L.vo n. 25/2008 e 19 del D. L.vo n. 150/2011.

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 9/4/2015, ha pronunciato la
seguente

ORDINANZA



Con ricorso depositato il 30.12.2014 il signor _____ nato a Kouttala, GAMBIA, il 19/4/1992, ha impugnato la decisione del 19.11.2014 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia gli aveva rifiutato la protezione sussidiaria, negando altresì la sussistenza dei requisiti per il rilascio del premezzo di soggiorno per motivi umanitari.

A detta del ricorrente la grave situazione politica del Gambia caratterizzata dalla sistematica violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, doveva condurre la Commissione Territoriale a riconoscergli lo status di avente diritto alla protezione sussidiaria, ovvero in subordine a riconoscere la sussistenza de seri motivi umanitari per il rilascio del premezzo di soggiorno.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 9/4/2015, svoltasi in camera di consiglio, sono comparsi il ricorrente e il suo difensore che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Decorso il termine del 31.5.2015, concesso alla parte ricorrente per depositare ulteriore documentazione ritenuta utile, il giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dal signor _____ ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con legge n. 722/1954, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.



Lo stesso art. 2 individua la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” nel “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d’origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all’art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell’attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l’interessato nell’assolvere all’onere probatorio, lo stesso articolo 3 ne prevede un’attenuazione. Sul punto la giurisprudenza si è venuta a consolidare nel senso che al giudice spetti un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, sganciato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (cfr., Cass. n. 27310/2008).

L’art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L’art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscano quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Inoltre, l’art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la



minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Rapportando quanto detto al caso di specie si ritiene che l'attuale situazione socio-politica del Gambia appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera b), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria.

Come risulta da numerosi siti internet, Il Gambia è governato ininterrottamente dal 1994 a oggi da un dittatore, il signor Yahya Jammeh, che ha sistematicamente violato i diritti fondamentali dell'uomo.

In particolare si evidenzia che, dal sito <http://www.europinione.it/le-rotte-dei-migranti-il-gambia/>, risulta che:

- il dittatore signor Yahya Jammeh è stato rieletto dal 1994 in una serie di tornate elettorali puramente formali;
- esercita il potere con estrema brutalità: torture, processi sommari ed esecuzioni extra-giudiziali di oppositori, attivisti e giornalisti sono all'ordine del giorno;
- Dal 2005 ha limitato drasticamente la libertà di stampa;
- In un discorso pubblico nel 2014 ha minacciato di tagliare la gola agli omosessuali;
- il codice penale gambiano prevede dal 2014 l'ergastolo per "omosessualità aggravata".

Nello stesso senso dal sito <http://www.internazionale.it/tag/paesi/gambia> emerge che dopo il tentativo di colpo di stato nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2014, il presidente Yahya Jammeh ha accusato un "gruppo terroristico", sostenuto da "forze internazionali", di essere responsabile dell'attacco. Sono cominciati così gli arresti di decine di civili e militari a Banjul, la capitale del paese.

Da quanto illustrato emerge il persistente quadro di mancanza di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino gambiano di esser vittima ingiustificata di soprusi e di misure liberticide da parte della polizia fedele al dittatore rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana.

Per cui si ritiene che al signor _____ in ragione del serio pericolo di poter essere nel caso di rientro in patria, vittima innocente di abusi di potere da parte dell'Autorità Statale, vada riconosciuta ai sensi del D. L.vo n. 251/2007, la protezione sussidiaria.



La particolare natura dei diritti oggetto del giudizio è motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Riconosce a favore del signor _____, nato a GAMBIA, il 19/04/1992, il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 17 del D. L.vo n. 251/2007.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 4/11/2015

Il Giudice
dottor Mauro Sonogo



